



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione generale per la sicurezza stradale  
Divisione II  
Via G. Caracci, 36 – 00157 Roma

Al Comune di Ponte di Legno (BS)  
*polizialocale@pec.unionealtavallecamonica.bs.it*

Oggetto: autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 250/99, all'installazione e all'esercizio di cinque impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato, denominata "ZTL Centro storico Ponte di Legno" del Comune di Ponte di Legno.

Con riferimento alla nota prot. n. 2322 del 23 settembre 2020 (acquisita al prot. n. 6807 del 23 settembre 2020), si trasmette il decreto dirigenziale Registro n. 443 del 13.11.20, con il quale viene concessa l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di cinque impianti, nella zona a traffico limitato, in corrispondenza di corso Milano, via IV Novembre, via San Pietro, via Monticelli e corso Trieste, costituiti dal sistema denominato "SART\_BASIC", della società Sismic Sistemi S.r.l., di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 358 del 29 ottobre 2019.

Si evidenzia che il limite di velocità di 30 km/h, previsto da codesta amministrazione all'interno della ZTL, deve essere opportunamente indicato attraverso il segnale di "zona 30" (Fig. II 323/a), installato subito dopo il segnale di varco e a distanza utile minima in funzione dell'avvistamento.

In relazione alla segnaletica di varco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta quanto segue:

- in aggiunta alla segnaletica verticale prescrittiva, al fine di esplicitare la variabilità dei periodi di vigenza, deve essere installato, sopra il segnale di varco, un pannello a messaggio variabile (PMV);
- il pannello integrativo riportante le limitazioni, "divieti ed eccezioni", deve inoltre includere anche il pittogramma con i relativi orari per il carico e lo scarico delle merci;

Si evidenzia che codesto Comune sarà il solo responsabile di eventuali installazioni e messe in esercizio e/o sostituzioni e/o spostamenti difformi da quanto contenuto nell'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio, nonché dell'adeguatezza della segnaletica verticale ed orizzontale in coerenza con gli atti amministrativi emessi ed in vigore.

Si prescrive, inoltre, il rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019.

Il Dirigente Tecnico  
Dott. Ing. Silverio Antoniazzi

Il funzionario: Arch. Antonio Gallitelli



SILVERIO  
ANTONIAZZI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
13.11.2020  
19:50:03 UTC



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Divisione II

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO l'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 250/1999 che prevede che i comuni, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi, devono chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per la Sicurezza Stradale, indicando nella domanda gli estremi di omologazione dell'impianto nonché gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione dell'impianto stesso ai sensi dell'articolo 3 "Rilevazione ed utilizzazione dei dati", dell'articolo 5 "Modalità di esercizio dell'impianto" e dell'articolo 6 "Utilizzazione dei dati per altre finalità";

VISTA la nota prot. n. 2322 del 23 settembre 2020 (acquisita al prot. n. 6807 del 23 settembre 2020), con la quale il Comune di Ponte di Legno ha richiesto l'autorizzazione (ex art. 1 del D.P.R. n. 250/99) per l'installazione e l'esercizio di cinque impianti, nella zona a traffico limitato, in corrispondenza di corso Milano, via IV Novembre, via San Pietro, via Monticelli e corso Trieste, costituiti dal sistema denominato "SART\_BASIC", della società Sismic Sistemi S.r.l., di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 358 del 29 ottobre 2019;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

SI AUTORIZZA

Il Comune di Ponte di Legno all'installazione e l'esercizio di cinque impianti, nella zona a traffico limitato, in corrispondenza di corso Milano, via IV Novembre, via San Pietro, via Monticelli e corso Trieste, costituiti dal sistema denominato "SART\_BASIC", della società Sismic Sistemi S.r.l., di cui al decreto dirigenziale di omologazione prot. n. 358 del 29 ottobre 2019.

L'autorizzazione è concessa a condizione che la delimitazione del perimetro, l'esplicitazione del periodo e/o dei giorni di vigenza e della/e fascia/e oraria/e del divieto e la regolamentazione in cui sono definite le tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati all'ingresso nella zona a traffico limitato, in coerenza con le specifiche tecniche degli impianti da installare, siano coerenti con gli atti amministrativi emanati da codesto Comune e con la relativa segnaletica installata, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e delle sotto citate Linee Guida.

L'esercizio degli impianti è autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione e nel decreto di

autorizzazione, che fanno parte integrante della presente autorizzazione e che si intendono qui integralmente riportati.

Inoltre, viene raccomandata particolare attenzione nell'installazione della segnaletica verticale e nel tracciamento della segnaletica orizzontale connessa all'installazione degli impianti, al fine di assicurare un'adeguata percettibilità degli impianti stessi, in considerazione non solo del loro valore economico, ma anche e soprattutto dei possibili effetti sulla regolarità della circolazione e sulla sicurezza stradale; pertanto viene raccomandato che tali impianti siano collocati su supporti stabili ed in posizione possibilmente protetta da urti. Viene inoltre prescritto di utilizzare sia un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi consentiti, dovendo essere garantita almeno una via di fuga, sia la segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 320 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni, deroghe ed eccezioni. Analogamente si prescrive di individuare, in accordo con le rappresentanze delle persone con disabilità, misure finalizzate ad agevolare la loro mobilità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Viene inoltre prescritto il rispetto delle disposizioni contenute nelle *“Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”* emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.

In tale fase, contestualmente all'attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione, i varchi di accesso saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente ai varchi.

Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Ponte di Legno, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Giovanni Lanati

*Il Direttore della Divisione II: Dott. Ing. Silverio Antoniazzi*



GIOVANNI LANATI  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
13.11.2020  
07:43:44 UTC